

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Legge 12/2019 - conversione D.L. Semplificazione.

Sulla G.U. n. 36 del 12/2/2019 è stata pubblicata la Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 recante **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”**, in vigore dal 13 febbraio 2019.


Segnaliamo in particolare che il provvedimento interviene in materia di:

- **sostegno PMI creditrici presso pubbliche amministrazioni:** istituisce **all’art.1**, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, comma 100, lett. a, L. n. 662/1996), una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. Il Fondo speciale potrà contare su una dotazione iniziale di 50 milioni di euro. Sono altresì modificati alcuni profili dell'esecuzione forzata a tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della P.A.: sarà possibile evitare la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la P.A. siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva;
- **misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro:** **all’art. 3** si prevede l’abrogazione del Libro unico del lavoro telematico e la possibilità per l’INPS di acquisire alcuni dati sui datori di lavoro agricolo direttamente dal fascicolo istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole gestite dal SIAN;
- **misure di semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS:** al fine di semplificare ed accelerare l’insediamento, **all’art. 3-ter**, si prevede la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES; il decreto disciplina altresì i criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedurali speciali applicabili (tra cui la riduzione dei termini per VIA, VAS, AIA e AUA). Inoltre prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della norma, ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale, una proposta di protocollo o convenzione per l’individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. Sulle ZES è istituita inoltre una cabina di regia alle cui riunioni possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e i portatori di interessi collettivi e diffusi;

- misure di **deburocratizzazione per le imprese**: per le società a responsabilità limitata semplificata **all'art. 3-quater** è previsto che l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, può essere redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico dovrà essere redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, e dovrà trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese;
- **modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione**: **l'art. 4** introduce un generale posticipo nella liberazione dell'immobile occupato dal debitore esecutato. Inoltre vi è la soppressione per il custode del divieto di locare l'immobile pignorato; la previsione che la liberazione dell'abitazione del debitore esecutato avvenga dopo l'emanazione del decreto di trasferimento nonché una modifica dei motivi per cui può essere disposto il rilascio anticipato;
- **modifica l'art. 80 del Codice Appalti** in materia di requisiti morali e generali per la partecipazione alle gare pubbliche **l'art. 5** dispone la soppressione dell'elenco esemplificativo del vecchio art. 80 del codice dei contratti pubblici, cioè la parte in cui venivano elencati, a titolo esemplificativo, alcuni gravi illeciti professionali, comportanti l'esclusione del partecipante. La modifica ha subito diverse critiche in quanto la nuova norma, di fatto, rende più indeterminata la materia, a danno dei concorrenti delle gare pubbliche;
- **tracciabilità dei dati ambientali inerenti ai rifiuti**: **all'art. 6** viene confermata la soppressione del SISTRI e dei relativi contributi d'iscrizione, disponendo il ripristino temporaneo del tracciamento cartaceo previsto dal D.lgs. n. 152/06 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 205/2010. L'articolo dispone altresì l'istituzione del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti e la prossima emanazione del decreto che ne definirà le modalità di organizzazione e funzionamento, i soggetti obbligati nonché le relative sanzioni amministrative in caso di violazioni. Viene inoltre disposto il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale per la copertura dei costi per il funzionamento del nuovo Registro (per maggiori informazioni in materia si rinvia alla circolare n. 055/2019 pubblicata sul sito di FISE Assoambiente);
- **il passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della gestione della piattaforma digitale** ai fini dell'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana (**art. 8**).

Nel rimandare al testo del provvedimento, riportato in allegato in alla presente, per gli opportuni approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)



Allegato:

Allegato_Testo coordinato D.L.Semplificazione

TO/mf